

es

COMUNE DI
CADONEGHE

ACCORDO RELATIVO
AI CRITERI DI RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO EX ART. 93 COMMA 7BIS
SS. DEL D.LGS. 163/2006

Prof *SP* *inf* *FR* *[Signature]*

Oggetto: verbale della riunione del giorno 5 Novembre 2014 convocata per la sottoscrizione dell'accordo relativo ai criteri di ripartizione dell'incentivo ex art. 93 comma 7bis ss. del D.Lgs. 163/2006.

Atteso che:

- in data 8 ottobre 2014 le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale sottoscrivevano la preintesa dell'Accordo relativo ai criteri di ripartizione dell'incentivo ex art. 93 comma 7bis ss. del D.Lgs. 163/2006;
- l'Organo di Revisione del Comune di Cadoneghe, presa visione del contenuto della preintesa dell'Accordo e della specifica relazione illustrativa del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e della relazione tecnico-finanziaria del Responsabile dei Servizi Affari Generali, esprimeva parere favorevole in data 21 ottobre 2014 con il Verbale n. 26/2013;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 29.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Cadoneghe autorizzava il Presidente della delegazione di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva l'Accordo in oggetto;

Tutto ciò premesso, a seguito di regolare convocazione di tutta la delegazione sindacale con nota del Presidente della delegazione di parte pubblica prot. 22357 del 28.10.2014, il giorno 5 novembre 2014 alle ore 14.40 presso la sede del Comune di Cadoneghe, sono presenti:

- *il Presidente della delegazione di parte pubblica:*

Laura Tammaro (Segretario Generale del Comune di Cadoneghe)

- *la delegazione di parte sindacale:*

Per la R.S.U. Samuele Dante - Francesco Garbin – Martina Tessari

Organizzazione Sindacale Territoriale C.G.I.L. Manuela De Paolis

Organizzazione Sindacale Territoriale C.I.S.L. Franco Maisto

Organizzazione Sindacale Territoriale U.I.L. Paolo Manfrin

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato **relativo ai criteri di ripartizione dell'incentivo ex art. 93 comma 7bis ss. del D.Lgs. 163/2006.**

Per la delegazione di parte pubblica il Presidente Laura Tammaro



es

Per la delegazione di parte sindacale

Per la R.S.U.

Roberto...

...

...

Anna Maria De Luca

Organizzazione Sindacale Territoriale C.G.I.L.

Organizzazione Sindacale Territoriale C.I.S.L.

Franco...

Organizzazione Sindacale Territoriale U.I.L.

...

RICHIAMATI:

- l'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 5 del CCNL del comparto regioni - autonomie locali sottoscritto il 01/04/1999, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, del CCNL 22/01/2004;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2008- 2009 sottoscritto in data 31.7.2009;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto in data 9.7.2008, ed i relativi Accordi annuali per l'utilizzo delle risorse per gli anni dal 2009 al 2012;
- l'articolo 105 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi che individua i componenti della delegazione trattante di parte pubblica nelle figure del Segretario Generale e del responsabile competente del servizio finanziario;

VISTO l'art. 93 del D.Ls. 163/2006, il quale dispone:

- al comma 7bis, che a valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di

le

- un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
- al comma 7ter, che l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

Le parti concordano quanto segue

(OMISSIS CAPO I: Disposizioni generali dell'emanando regolamento in quanto non costituente materia di contrattazione decentrata)

Capo II Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, secondo le percentuali stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:
 - a) il responsabile del procedimento: 15%
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati: 35%
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 5%
 - d) il direttore dei lavori: 30%
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 5%
 - f) il rimanente personale dell'ufficio competente, o comunque aggregato allo stesso, che, pur non firmando il progetto, abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 10%.
3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione dell'1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

Art. 6. Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai

singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

- progetto preliminare 25%;
- progetto definitivo 50%;
- progetto esecutivo 25%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto preliminare l'aliquota è determinata nel 35%.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto definitivo l'aliquota è determinata nel 60%.

Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.

3. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.

4. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività già espletate e certificate dal Responsabile del Servizio, fermo restando che ciascuna fase sia completamente conclusa e sia stato redatto e sottoscritto il relativo verbale di validazione.

5. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

Capo III Termini temporali e penali

Art. 7. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

4. In caso di mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (redatto in conformità all'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010), senza adeguata giustificazione, si applica una penale riducendo la quota del fondo spettante dello 0,4% per ogni settimana di ritardo o per ogni incremento del 5%, fino ad un massimo del 20% del compenso spettante; qualora il ritardo superi i novanta giorni senza giustificati motivi, l'incarico si intende revocato.

5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della

procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività già espletate e certificate dal Responsabile del Servizio, nelle misure indicate nel precedente art. 6.

Art. 8. Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

- il Responsabile Unico del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
- i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006, fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi;
- i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico.

2. Nei casi di cui al precedente comma, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte.

Capo IV Disposizioni diverse

Art. 9. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Gli importi dell'incentivo sono liquidati, in relazione alle singole quote, nei 60 giorni successivi alla data nella quale le prestazioni stesse sono state rese.

Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la progettazione, con l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori;
- b) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo, con l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori;
- c) per la direzione dei lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- d) per il collaudo, con l'approvazione del medesimo certificato.
- e) per interventi non conclusi per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, con la protocollazione del verbale di validazione della fase completata, ai sensi del comma 4 del precedente art. 6;

Per i soli progetti di lavori di importo a base d'asta inferiore a 100.000 Euro, la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in un'unica soluzione all'avverarsi dell'ultima delle condizioni di cui al comma 1.

Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario.

Art. 10 Sottoscrizione e utilizzazione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici dell'Ufficio che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.
2. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Ente, il quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
3. L'Ente ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato alla propria struttura tecnica; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
4. L'Ente ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare alla propria struttura tecnica i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, la struttura tecnica comunale deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

Art. 11. Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Ente.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Ente.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Articolo 12. Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri Enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'Unione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici dovranno attenersi ai principi del presente Regolamento

Capo V Norme finali

Articolo 13. Disposizioni transitorie.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 (19 agosto 2014), a seguito della accertata ultimazione delle prestazioni a quella data ai sensi del

comma 2 del precedente articolo 9, indipendentemente dell'importo a base d'asta dei lavori; detti incentivi saranno erogati secondo la disciplina previgente.

2. Il presente regolamento si applica alle prestazioni in corso alla data di cui al comma precedente, in quanto soggette all'applicazione della Legge n. 114/2014.

Art. 14. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio.